



COMUNE DI CEVO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

CODICE ENTE 10301

DELIBERAZIONE N° 30 del 28/09/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA URGENTE SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE

**OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI
AL D.LGS. N. 118/2011. PRESA D'ATTO DELLA FACOLTA' DI NON
PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO (ART. 1, C. 831, LEGGE DI
BILANCIO 2019.**

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di Settembre alle ore 17:30, presso il Palazzo Comunale di Via Roma, 22, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente e in seduta pubblica.

Intervengono i Signori:

<u>N°</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>Presenti</u>	<u>Assenti</u>
1	CITRONI SILVIO MARCELLO	SI	
2	MONELLA ALBERTO BORTOLO	SI	
3	LONGO VALENTINA		SI
4	CESARINI GILBERTO MARIO	SI	
5	ZONTA SILVIA	SI	
6	MANSINI GIACOMO FRANCESCO	SI	
7	SCOLARI ELIA ANTONIO	SI	
8	GOZZI GIOVANNI PIERINO	SI	
9	BERNARDI LUCA	SI	
10	GUZZARDI MARTA		SI
11	DORIGATTI PAOLO	SI	

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Citroni Silvio Marcello, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. PRESA D'ATTO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO (ART. 1, C. 831, LEGGE DI BILANCIO 2019).

Illustra l'argomento il Vice Sindaco con delega al bilancio Alberto Bortolo Monella richiamando la normativa contenuta nel Tuel che prevede l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato unicamente per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Con l'approvazione della legge di bilancio 2019 è stata introdotta espressamente la facoltà per gli Enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato.

Alla luce della sopracitata normativa, l'Amministrazione Comunale intende avvalersi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, trattandosi per gli enti locali di piccole dimensioni per lo più di partecipazioni di minima entità all'interno delle società a partecipazione pubblica.

Il consigliere segnala che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessa attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali, le sue società controllate e partecipate.

Il consigliere conclude sostenendo quindi che il Comune di Cevo intende avvalersi della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233 bis del TUEL, a partire dal bilancio consolidato 2018 in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Cevo, non presenta una valenza informativa significativa.

Si ritiene, pertanto, di esonerare l'ufficio ragioneria da tale incombenza in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in difficoltà soprattutto i comuni di piccole dimensioni.

Detta facoltà, tuttavia, non riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vice Sindaco

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

ATTESO che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

TENUTO CONTO che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

RICORDATO sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, D.Lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- l'adozione anche per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti della contabilità economico-patrimoniale a decorrere dal 2018;

CONSIDERATO invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato (art. 233-*bis*, comma 3);

CONSIDERATO che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

CONSIDERATO, che la popolazione residente nel Comune di Cevo, rileva ai sensi del predetto comma 2 dell'articolo 156 del TUEL ;

RITENUTO opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 233-bis, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che la competenza in ordine all'esercizio di tale facoltà sia attribuita al Consiglio comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al d.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che *“i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio”*;

RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione;

DATO ATTO in particolare che, con riferimento all'art. 49, primo comma della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto risultano acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio, all'organo di revisione economico-finanziaria ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite della BDAP
- 3) di pubblicare la presente deliberazione su Amministrazione trasparente – Sezione bilanci, al fine di rendere nota l'assenza dell'obbligo di consolidamento
- 4) di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267;

Quindi

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Citroni Silvio Marcello

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

Lì, 30/10/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (*articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000*)

è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*).

Lì, 30/10/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

COPIA PER ALBO

30/10/2019